

Spett.le **AZIENDA CLIENTE**

OGGETTO: informativa sicurezza n. 06/13

Data: 06/03/2013

### **PREVENZIONE INCENDI:**

## **CHIARIMENTI CIRCA L'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO E SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO NON MARCATI CE**

### **Gentili Clienti,**

a seguito dei numerosi quesiti posti al Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dai Comandi dei Vigili del Fuoco della Regione Emilia – Romagna, con la presente siamo a fornirVi un riepilogo delle norme e relativi chiarimenti sull'obbligo di aggiornamento della formazione prevista per gli addetti incaricati alla prevenzione incendi in azienda.

### **PER MAGGIORE CHIAREZZA, SI RICORDA CHE...**

...il D.Lgs. 81/08, testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevede che:

- ✓ i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi [...] e, comunque, di gestione dell'emergenza **ricevano un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;**
- ✓ la formazione specifica per gli addetti antincendio rispetti i criteri stabiliti dal D.M. 10 marzo 1998 che però **non definisce una periodicità per gli aggiornamenti.**

Attualmente sono definiti, tramite Lettera Circolare Del Ministero Dell'interno – Dipartimento VV.F – Direzione Centrale Per La Formazione Prot. n. 00126653 del 23/02/2011, gli **ARGOMENTI** e la **DURATA dei corsi di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi** in azienda (si veda allegato n. 1).

Per quanto riguarda dunque la **periodicità** di tali corsi, a seguito dei frequenti quesiti pervenuti ai Comandi dei Vigili del Fuoco, il Ministero dell'Interno - Direzione Regionale, Comandi dei VVF Emilia-Romagna, in risposta al Comando Provinciale VVF di Forlì-Cesena, in data 26/01/2012 ha comunicato che, **in attesa di specifiche successive disposizioni di legge**, si ritiene in ogni caso ragionevole applicare una cadenza **TRIENNALE di aggiornamento, fatte salve diverse valutazioni da parte del datore di lavoro** (si veda allegato n. 2)

Alla luce di ciò, Vi informiamo che **nonostante il mancato aggiornamento triennale della formazione degli addetti antincendio attualmente non sia sanzionabile**, si ritiene che **garantisca in ogni caso un maggior livello di tutela** programmare tale formazione nel rispetto delle indicazioni sopra riportate, **in particolare nelle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011 e/o già in possesso di C.P.I.**

### **MANIGLIONI ANTIPANICO**

Infine, con riferimento a ns. informativa n. 2 del 16/01/2012 in merito alla proroga per la sostituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE, **si conferma che dal 16 FEBBRAIO 2013, nelle attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco, i dispositivi di apertura installati lungo le vie d'esodo (maniglioni antipanico) devono essere muniti di marcatura CE.**

Per qualsiasi informazione, si prega di rivolgersi ai seguenti riferimenti: [info@rely-on.it](mailto:info@rely-on.it) ; Tel/Fax 0543-405323.

Cordialmente.

Cristiano Battelli

